



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

---

**Proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza**  
recanti disposizioni in materia di turismo accessibile  
e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative

Audizioni informali 06 settembre 2023

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) Camera dei deputati

**Osservazioni e proposte di emendamento**

Il presente documento è frutto del lavoro interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS. L'ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale (L. 12 maggio 1942 n. 889; L. 21 agosto 1950 n. 698; D.P.R. 31 marzo 1979). È Ente del Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, dal 16/06/2022, già iscritto al registro nazionale della APS presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

### Osservazioni preliminari

Innanzitutto encomiabile l'iniziativa di una norma che si occupi di turismo accessibile e servizi connessi. Si tratta di un universo ancora scarsamente normato, cogliamo l'occasione per riportare due episodi recenti che mostrano discriminazioni arbitrarie e del tutto evitabili:

- A un gruppo di persone sorde è stato [negato l'accesso alle attrazioni del Parco divertimenti Magicland](#) in quanto non era presente un "accompagnatore" che potesse tradurre per loro eventuali annunci". Le persone sorde devono poter essere autonome di muoversi, viaggiare, divertirsi, andare in un museo o struttura turistica. La sicurezza di un ambiente non è naturalmente una preoccupazione a carico del turista, ma della struttura, che deve renderla tale, in quanto accessibile, per tutti.
- A un altro gruppo di persone sorde è stato negato l'accesso all'interno della Torre di Pisa, uno dei monumenti nazionali più noti nel mondo, in quanto – anche qui – non era presente un "accompagnatore".

Oltre a essere un diritto di ciascuno, l'art. 30 *Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport* della **L. Legge 3 marzo 2009, n. 18** (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), lo riporta nello specifico:

- 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
  - (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
  - (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
  - (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche
  - (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
  - (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Con riferimento alle PDL 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, al fine di rendere più chiare le richieste di modifica e le osservazioni, si è lavorato primariamente sul testo della 1269 di cui si condivide maggiormente l'impostazione di base e l'adozione del Piano Integrato.

I testi, presumibilmente per motivi tecnici di individuazione del tema da trattare, fanno riferimento ai diritti per tutte le persone "comprese le persone disabili", di accesso al turismo e servizi connessi. Sebbene sia comprensibile la necessità di chiarire l'oggetto dell'intervento in questo modo implicitamente **si discrimina nuovamente tra persone normodotate e disabili**, se c'è necessità di chiarire che le persone con disabilità sono anch'esse turiste, viaggiatrici, ecc. Si suggerisce di trovare un'altra modalità, ad es. facendo riferimento alla non discriminazione in generale basata su sesso, età, religione, ecc. o semplicemente alla succitata Convenzione ONU.

Ciò che riteniamo importante che emerga comunque dal nuovo testo di legge sono i seguenti punti:



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

- Redazione - e continuo sistematico aggiornamento - del *Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo*, che deve vincolare le strutture secondo linee guida precise, non arbitrarie e lasciate alle strutture e operatori turistici.
- Creazione di un *Tavolo permanente di confronto e monitoraggio in seno al Ministero del Turismo (o interministeriale con Ministero della Disabilità)*, cui partecipano le Associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità. Tavolo che si occupi anche della ricezione delle disposizioni tecniche delle norme che si intendono abrogare e dell'armonizzazione con altre norme relative all'inclusione e accessibilità del patrimonio culturale, materiale e immateriale.
- Monitoraggio continuo delle attività messe in atto dalle strutture ricettive e dagli operatori turistici, di verifica che siano in linea con quanto previsto dal Piano.
- Attuazione di politiche di inclusione attiva delle persone con disabilità – e creazione di nuove figure professionali ad hoc - nell'ideazione, gestione, erogazione dei servizi per il turismo accessibile. È un'occasione per dimostrare concretamente il protagonismo delle persone con disabilità nel creare accessibilità, non solo come fruitori ma come produttori di risorse, servizi, buone pratiche (es. nel caso della sordità: servizi accessibili per persone sorde, video in lingue dei segni, ideazione di una video guida, visite guidate in presenza).
- Deve essere garantita l'autonomia: vi sono stati casi di persone sorde cui è stato negato l'ingresso a parchi tematici e monumenti nazionali, perché senza "accompagnatore". La persona con disabilità è una persona che ha diritto ad autonomia e autodeterminazione, l'"accompagnatore" o interprete o altra figura non è un obbligo ma un supporto: se presente va favorito e garantito l'accesso, se assente non deve in alcun modo essere motivo di esclusione.



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

Si propone l'adozione della PDL 1269 integrata con alcuni temi della C997

**PDL C. 1269 Andreuzza**

*Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo*

**Art. 1 “Finalità”**

| Testo originario  | Proposte di modifica   |
|---|--|
| <p>Art. 1.<br/>(Finalità)</p> <p>1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità », la presente legge promuove il turismo accessibile e inclusivo, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) il diritto di ogni persona, <b>comprese le persone con disabilità</b> di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive</p> | <p>Art. 1.<br/>(Finalità)</p> <p>1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità », la presente legge <del>promuove</del> <b>attua</b> il turismo accessibile e inclusivo, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) il diritto di ogni persona, <b>senza nessun tipo di discriminazione*</b>, <del>comprese le persone con disabilità</del>, di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività culturali, sportive</p> |

\*Cfr. Art. 3 comma 3. Del 23 maggio 2011, n. 79

È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità

**Art. 2 “Definizioni”**

Tra le definizioni, dopo la lett. C, aggiungere «Interprete LIS/LIST».

Tale figura è definita da:

- art. 34-ter *Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva*, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
- Decreto 10 gennaio 2022 del Ministero della Disabilità e del Ministero Università e Ricerca *Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile*.



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

| Testo originario  | Proposte di modifica   |
|---|--|
| <p>Art. 2.<br/>(Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:<br/>...</p> | <p>Art. 2.<br/>(Definizioni)</p> <p>Let. X) «Interprete LIS/LIST», come definito da art. 34-ter L. 21 maggio 2021, n. 69 e Decreto del Min. Disabilità e Min. della Ricerca 10 gennaio 2022.</p> |

**Art. 3 “Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo**

| Testo originario   | Proposte di modifica   |
|--|--|
| <p>Art. 3.<br/>(Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo)</p> <p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è approvato il Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo, di seguito denominato « Piano ».</p> <p>2. Il Piano individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:</p> <p>a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;</p> <p>c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;</p> <p>d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori delle professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo,</p> | <p>Art. 3.<br/>(Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo).</p> <p>1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è approvato il Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo, di seguito denominato « Piano »;</p> <p>2. Viene altresì istituito un Tavolo tecnico permanente presso il Ministero del Turismo e il Ministero della Disabilità, cui partecipano associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, preposto all'aggiornamento costante e monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano.</p> <p>a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e all'informazione, e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;</p> <p>b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità – definite di concerto con il tavolo tecnico di cui al comma precedente - con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;</p> <p>c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo, anche integrando mappature già realizzate dalle</p> |



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

|  |   |
|--|---|
| <p>anche in termini di investimento e di opportunità;<br/>e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;<br/>f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore.<br/>3. Le amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le disabilità, nonché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, promuovendo la partecipazione delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.</p> | <p>associazioni maggiormente rappresentative di persone con disabilità;<br/>d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori delle professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità, nonché le specifiche esigenze delle persone con disabilità in ordine all'accoglienza, alla comunicazione, alla creazione di accessibilità;<br/>e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;<br/>3. Le amministrazioni dello Stato, con il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le disabilità, nonché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, adottano le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, di concerto con il Tavolo tecnico permanente sul turismo accessibile di cui sopra, promuovendo la partecipazione delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.</p> |
|--|---|

È fondamentale che nella redazione del Piano, aggiornamento, monitoraggio, siano coinvolte associazioni ed enti maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità (tra cui l'Ente Nazionale Sordi per le persone sorde e sordocieche) non mediante convocazioni spot ma con una presenza fissa all'interno di un tavolo tecnico ministeriale o interministeriale.

È importante inoltre che associazioni ed enti maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità partecipino alla stesura delle norme per la certificazione dell'accessibilità.

Le Associazioni hanno già alcuni servizi di mappatura, come nel caso dell'ENS che ha realizzato, con progetto (MAPS Musei Accessibili per le Persone Sorde) co-finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sito web [accessibility.it](http://accessibility.it) che fornisce in italiano/inglese e Lingua dei Segni Italiana / International Signs informazioni e schede su luoghi della cultura, siti turistici, musei che hanno attivato percorsi di accessibilità di qualità.

In merito ai percorsi di formazione l'ENS si rende disponibile, anche in cooperazione con altre realtà, alla messa in atto di corsi di avvicinamento, sensibilizzazione e formazione sulle corrette modalità di accoglienza, comunicazione, erogazione dei servizi, accessibilità dei contenuti in ambito turistico per le persone sorde, italiane e straniere.

Prevedere che nel Piano, o nella PDL stessa, siano **promosse e ideate nuove figure professionali, di persone con disabilità**, che in futuro possano occuparsi di turismo accessibile, con riferimento alle professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.





**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEDE CENTRALE

Obiettivo è rendere protagoniste le stesse persone con disabilità – nel caso specifico sorde – nella creazione di servizi per l'accessibilità, la progettazione universale, l'abbattimento delle barriere, l'inclusione. Creando al contempo nuove concrete opportunità di inserimento lavorativo.

Ad es. in ambito sordità: progettazione di percorsi accessibili; realizzazione di video in lingua dei segni;

**Art. 4 Accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica**

| Testo originario   | Proposte di modifica  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>(Accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica)</p> <p>1. Le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, predispongono le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), al fine di garantire a ogni persona, <b>comprese le persone con disabilità</b>, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità.</p> <p>Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove esistenti, ovvero nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene proposta al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta <b>e in almeno un canale sensoriale ulteriore</b>, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità.</p> <p>3. Restano fermi gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>4. All'interno delle strutture ricettive è consentito l'ingresso di cani guida per le persone cieche, ipovedenti e per le persone sorde, nonché di animali con funzioni di assistenza di persone con disabilità.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>(Accessibilità e fruibilità dell'offerta turistica)</p> <p>1. Le imprese turistiche e gli operatori delle professioni turistiche, secondo i rispettivi ambiti di attività e competenza, predispongono le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari per assicurare l'esercizio del diritto al turismo accessibile e inclusivo. <b>Seguono gli adempimenti e le norme previste dal piano integrato di cui all'art. 3.</b></p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire <b>- in formati accessibili -</b> agli utenti le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della propria offerta turistica e, ove previste, delle attività culturali, sportive e ricreative, degli itinerari di viaggio, dei tour guidati e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, nel rispetto di quanto previsto dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), al fine di garantire a ogni persona, <b>senza alcuna discriminazione*</b>, <del>comprese le persone con disabilità</del>, il diritto di pianificare la propria vacanza e di fare le proprie scelte in maniera autonoma e consapevole, tenuto conto delle proprie esigenze specifiche di accessibilità.</p> <p>Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove esistenti, ovvero nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene proposta al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e <b>in formati accessibili in almeno un canale sensoriale ulteriore</b>, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità.</p> <p>3. Restano fermi gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.</p> <p>4. All'interno delle strutture ricettive è consentito l'ingresso di cani guida per le persone cieche, ipovedenti e per le persone sorde, nonché di animali</p> |



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

|  |   |
|--|---|
|  | <p>con funzioni di assistenza di persone con disabilità.<br/>                 Non possono essere impediti alle persone con disabilità l'accesso alle strutture ricettive e la fruizione di servizi turistici, culturali, ricreativi, in assenza di accompagnatore. Non può altresì essere impedito l'accesso a interpreti LIS/LIST per lo svolgimento di servizi di interpretazione da/in lingue dei segni.</p> |
|--|---|

Si raccomanda che le misure e gli accomodamenti ragionevoli siano definiti in accordo con le associazioni delle persone con disabilità, stabilendoli a monte, non lasciando a imprese turistiche e operatori l'arbitrarietà di decidere cosa è e cosa non è accessibile.

Il "livello" di accessibilità deve essere definito in modo standard (se si fa riferimento a norme UNI le stesse devono essere valutate e redatte con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità)

"Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore, al fine di risultare accessibili anche alle persone con disabilità." Devono essere rese comunque anche mediante sottotitolazione e/video in lingue dei segni.

\*Cfr. Art. 3 comma 3. Del 23 maggio 2011, n. 79

È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità

**Art. 5 Aggiornamento della disciplina in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche**

| Testo originario   | Proposte di modifica   |
|--|--|
| <p>Art. 5.<br/>                     (Aggiornamento della disciplina in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche)</p> <p>1. Al fine di recepire i criteri della progettazione universale e di favorire l'effettiva fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi, consentendo la partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del turismo, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto</p> | <p>Art. 5.<br/>                     (Aggiornamento della disciplina in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche)</p> <p>1. Al fine di recepire i criteri della progettazione universale e di favorire l'effettiva fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi, consentendo la partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli aspetti della vita, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro del turismo, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8</p> |





**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

|  |   |
|--|---|
| <p>1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati e i richiami ad essi contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti al medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.</p> | <p>del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede <b>di concerto con il Tavolo Tecnico di cui all'art. 3</b> - all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché con le linee guida della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati e i richiami ad essi contenuti nella normativa vigente si intendono riferiti al medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.</p> |
|--|---|

Si provvede all'aggiornamento, al coordinamento e all'armonizzazione anche con la L. 21 maggio 2021, n. 69 in riferimento alle *Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva*. Da armonizzare altresì con i riferimenti contenuti nella pubblicazione della DG Musei – Ministero della Cultura - del 2020 *Accessibilità e Patrimonio Culturale. Linee guida al Piano strategico-operativo, buone pratiche e indagine conoscitiva per la fruizione ampliata nei luoghi della cultura italiani*.

L'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 deve avvenire di concerto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

**Art. 6. Contributi e bonus volumetrico**

| Testo originario  | Proposte di modifica  |
|---|---|
| <p>Art. 6. (Contributi e bonus volumetrico)</p> <p>1. Al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:</p> <p>a) la realizzazione di ambienti, strutture o stanze in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso</p> | <p>Art. 6. (Contributi e bonus volumetrico)</p> <p>1. Al fine di promuovere l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, in coerenza con le previsioni del Piano di cui all'articolo 3, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:</p> <p>a) la realizzazione di ambienti, strutture o stanze in conformità ai criteri della progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di <b>tecnologie, servizi, dispositivi</b> e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico</p> |



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

|   |  |
|---|--|
| del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori                                      | assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori <b>e interpreti</b>  |
| b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;  | b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni, anche da remoto, e in lingua dei segni tattile;   |
| c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica; | c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica, <b>così come elencati nel Piano e relativi allegati del Piano di cui all'art. 3;</b> |

Integrare con la destinazione di parte dei fondi all'inclusione lavorativa di persone sorde e con altre disabilità nelle strutture, imprese turistiche, servizi turistici e simili, affinché le persone disabili diventino erogatrici esse stesse di servizi per l'accessibilità all'utenza.

La fornitura di servizi di interpretariato in lingue dei segni e lingua dei segni tattile, anche da remoto

**Art. 7. (Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)**

Invariato

**Art. 8. Partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative**

| Testo originario   | Proposte di modifica   |
|--|--|
| <p>Art. 8.<br/>(Partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative)</p> <p>1. È garantito a chiunque, comprese le persone con disabilità, il diritto di prendere parte alla vita culturale e di partecipare in modo completo, sicuro e in autonomia, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività sportive e ricreative offerte al pubblico.</p> <p>2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.</p> <p>3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura</p> | <p>Art. 8.<br/>(Partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative)</p> <p>1. È garantito a chiunque, <b>senza alcuna discriminazione*</b>, <del>comprese le persone con disabilità</del>, il diritto di prendere parte alla vita culturale e di partecipare in modo completo, sicuro e in autonomia, su base di uguaglianza con gli altri, alle attività sportive e ricreative offerte al pubblico.</p> <p>2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.</p> <p>3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili,</p> |



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

|  |  |
|--|--|
| braille, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio easy-to read. | inclusi la scrittura braille, servizi di sottotitolazione e interpretariato in lingue dei segni, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio easy-to read. |
|--|--|

\*Cfr. Art. 3 comma 3. Del 23 maggio 2011, n. 79

È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità

**Art. 9. (Formazione scolastica)**

| Testo originario  | Proposte di modifica  |
|---|---|
| <p>Art. 9.<br/>(Formazione scolastica)</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.</p> | <p>Art. 9.<br/>(Formazione scolastica)</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con l'Autorità politica delegata per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo, <b>ivi compresi corsi di formazione sull'accoglienza delle persone con disabilità, i servizi per l'accessibilità e la opportuna informazione e comunicazione, la sensibilizzazione sulla lingua dei segni</b></p> |

**Integrazioni dalla PDL C. 997 Caramanna**



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

*Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative*

### Art.3 “Obblighi informativi”

| Testo originario  | Commento   |
|---|--|
| <p>Art. 3.<br/>(Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche, come definite dall'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, devono predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica, <b>compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali</b>, deve altresì consentire ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.</p> | <p>Da questo articolo è possibile integrare le parti in giallo, per maggiore completezza delle descrizioni.</p> <p>L'attuazione del turismo accessibile non deve essere prerogativa solo degli operatori turistici, ma <b>deve essere riferita ad ambienti, contenuti, servizi, attività che siano identificabili come turistici, di accesso ai luoghi della cultura, alle attività sportive, ricreative e di intrattenimento</b>. A prescindere da chi li realizza.</p> |

### Art.4 “Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili”

|   |  |
|---|--|
| <p>Art. 4.<br/>(Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili)</p> <p>1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 sono tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro e completo, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste dall'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che sono attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e che sono pienamente conformi alla normativa vigente. Nella medesima sezione è altresì indicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.</p> | <p>Il Piano di cui all'art. 3 della PDL 1269 dovrà contenere allegati, tra cui elenchi e mappature delle strutture ricettive accessibili, servizi, risorse, buone prassi, azioni formative e di sensibilizzazione.</p> |
|---|--|



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

**Art.5 “Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche”**

| Testo originario  | Proposta di modifica  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 5.<br/>(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)</p> <p>1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico.</p> <p>Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 e le attività ad esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:</p> <p>a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;</p> <p>b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;</p> <p>c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille.</p> <p>2. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia. All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona. 3. Per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i bed and breakfast a conduzione ed organizzazione familiare, gestiti da privati utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura</p> | <p style="text-align: center;">Art. 5.<br/>(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)</p> <p>1. Sono assicurati a chiunque, <del>comprese le persone con disabilità</del> <b>senza alcun tipo di discriminazione</b>, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico.</p> <p>Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 e le attività ad esse connesse devono soddisfare i bisogni, <b>aspettative e potenzialità</b> delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:</p> <p>a) l'accesso <b>al patrimonio culturale, materiale e immateriale</b>, <del>ai materiali culturali</del>, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;</p> <p>b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali, <b>videogiochi, intrattenimento e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di servizi di sottotitolazione e traduzione in lingue dei segni</b>, strumenti tattili e giochi;</p> <p>c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale, <b>nonché all'informazione e alla comunicazione nei siti stessi, ivi compresi i sistemi di sicurezza ed emergenza</b>; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille e con icone che indicano la <b>presenza di servizi accessibili e per quali utenti</b>.</p> <p>2. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia. All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti, <b>sistemi di chiamata, allerta, sicurezza ed emergenza accessibili alle persone sorde, modalità di comunicazione con le persone sorde anche con video informativi accessibili sottotitolati e in lingue dei segni e sistemi di interpretariato o video-interpretariato in lingue dei segni</b>. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, <b>per persone sorde</b>, per l'assistenza a persone con</p> |





**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS**

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

|  |  |
|--|--|
| <p>annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> | <p>disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona. Siti web, applicazioni multimediali, altri spazi e materiali informativi, contratti e informazioni sui pacchetti di viaggio e turistici, concernenti la partecipazione alle attività di cui al presente articolo, devono essere accessibili a tutti, anche mediante video sottotitolati e tradotti in lingue dei segni.</p> <p>3. Per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i bed and breakfast a conduzione ed organizzazione familiare, gestiti da privati utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> |
|--|--|

**Art. 7. (Agevolazioni per l'acquisto di servizi turistici)**

Si raccomanda che nella definizione servizi turistici siano presenti la più ampia gamma delle attività e accesso ad ambienti di cui alla presente PDL.

**Art. 8. (Sanzioni)**

| Testo originario   | Proposta di modifica  |
|--|---|
| <p>Art. 8.<br/>(Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.</p> | <p>Art. 8.<br/>(Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.</p> <p>Fermo restando il diritto alle forme di tutela di cui legge 1° marzo 2006, n. 67 anche ricorrendo alle Associazioni ed enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.</p> |